

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE



Prot 186792 **del** 17/10/2024

PSR 2014 - 2022

CIRCOLARE ESPLICATIVA ALLEGATO 12

SOTTOMISURA 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”

Domanda di pagamento per Manutenzione e Mancati redditi.

La sottomisura 8.1 nella sua attuazione prevede due distinte fasi sia dal punto di vista di carattere tecnico che da quello amministrativo.

- La prima fase riguarda **l'azione di investimento**, cioè la realizzazione dell'impianto boschivo con la messa a dimora delle piante, secondo le modalità e le tipologie di essenze che sono state approvate e/o autorizzate con l'ammissione dei progetti e il loro inserimento in graduatoria, nonché tutti quegli interventi volti alla tutela dell'impianto (chiudende, recinzioni, fasce parafuoco, ecc.)
- La seconda fase vede invece il passaggio della misura, dal punto di vista amministrativo, da investimento a superficie e riguarda **l'azione di mantenimento**. In questa seconda fase è necessario assicurare le cure colturali utili per garantire la buona riuscita dell'intervento

(risarcimento fallanze al primo anno, lavorazioni al terreno con sarchiature, scerbature, pulizia delle fasce parafuoco e quant'altro necessario)

La fase di investimento, secondo quanto previsto, segue le regole del PSR, chiaramente esplicitate nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura.

La seconda fase, inerente al mantenimento, ha una durata di 12 anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'avvenuto accertamento di regolare esecuzione dei lavori e comporta la compilazione, da parte di ciascun beneficiario di apposita domanda di pagamento annuale sul SIAN. Tutte le spese devono essere certificate con i documenti giustificativi regolarmente quietanzati, le piante acquistate devono essere certificate.

Anche per questa seconda fase il beneficiario sosterrà delle spese con relativi pagamenti che, sebbene non espressamente specificato nelle disposizioni attuative, dovranno comportare l'acquisizione di documenti giustificativi (fatture, ecc.) da esibire in occasione dei controlli (ex post, II livello, disposti da AGEA e/o dall'Amministrazione).

Al fine di evitare interpretazioni errate e/o comportamenti diversi tra gli uffici istruttori, si ritiene utile redigere le seguenti linee guida per uniformare la chiave di lettura, in applicazione delle disposizioni attuative, ed eventualmente colmare vuoti dispositivi per la documentazione necessaria non espressamente specificata nelle stesse.

Quanto appresso ha anche la funzione di garantire i beneficiari, nel caso dei controlli sopra citati, per evitare possibili contenziosi legati alla potenziale revoca dei finanziamenti.

Naturalmente ciascuna domanda di pagamento deve essere compilata, con l'inserimento dei dati rispondenti alle reali superfici di parafuoco, di manutenzione, di fallanze (ric conducendo a seconda della percentuale di queste ultime alla reale superficie interessata).

I costi dei viali parafuoco, se l'intervento viene realizzato con lavorazione andante, non possono essere riconosciuti, sebbene rientrino nell'ambito della superficie eleggibile.

In merito alle fallanze (si ricorda in proposito che il superamento del 20% di fallanze comporta la revoca del finanziamento), al fine della quantificazione della relativa superficie ammissibile al pagamento, si riporta il seguente esempio:

investimento su una superficie di 10.00.00 ettari, riscontrando il 10% di fallanze, la richiesta di riconoscimento dei costi è equivalente ad ettari 1.00.00.

Chiarito quanto sopra le voci previste nell'allegato 12 comprendono:

- a) i costi di manutenzione;
- b) i costi di mancato reddito.

COSTI DI MANUTENZIONE

Come dice lo stesso termine i costi di manutenzione sono quei costi che l'azienda deve sostenere per assicurare l'attecchimento, lo sviluppo e la salvaguardia delle piante messe a dimora.

Gli interventi tecnico-agronomici da effettuare saranno diversi per periodi post impianto, tanto da essere distinti all'interno dello stesso "allegato 12" in periodi

1° anno; (risarcimento fallanze, cure colturali)

dal 2° al 5° anno; (*cure colturali)

dal 6° al 12° anno. (*cure colturali)

(* le cure colturali si diversificheranno dal punto di vista agronomico man mano che le piante messe a dimora crescono. La manutenzione viene riconosciuta per i primi 12 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'accertamento di regolare esecuzione dei lavori).

Per ciascun periodo, "l'allegato 12" prevede una distinzione in funzione della pendenza del suolo (fino al 40% e superiore al 40%), in termini di tipologia di impianto, in termini di destinazione dell'impianto). In funzione dei parametri rientranti nella tipologia individuata è prevista una distinta remunerazione dei costi (vedasi allegato 12). **Tali importi sono da considerare quali valori massimi ammissibili, ma vanno riconosciuti solo a fronte della presentazione della relativa documentazione sui costi effettivamente sostenuti.**

Le cure colturali interesseranno la superficie corrispondente all'impianto, al netto delle fasce parafuoco. Mentre per il risarcimento delle fallanze si rimanda, ai fini del calcolo delle superfici, all'esempio sopra rappresentato (si ricorda che il rimpiazzo massimo consentito è nella misura del 20%).

Le fasce parafuoco, sempre calcolati in termini di superficie, devono essere determinate al netto dell'area impiantata e possono essere riconosciute le spese effettuate solo per ripulitura manuale, mentre non vanno i costi nei casi in cui si prevedano cure colturali in rimboschimenti con terreno preparato a lavorazione andante.

MANCATI REDDITI

Tale voce, da considerare a sé stante, è rappresentata dal riconoscimento dei costi di mancato reddito che in ultima analisi è attribuita alla destinazione a bosco del seminativo.

Sempre nell'allegato 12 viene indicato il premio economico attribuito ad ettaro, con una variazione di importo, in funzione della distinzione territoriale in "collina", "montagna" e "pianura", in cui ricade l'area interessata all'impianto.

(I mancati redditi vengono riconosciuti per i primi 12 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'accertamento di regolare esecuzione dei lavori).

Volendo riassumere, la domanda di pagamento sul SIAN prevede.

- Manutenzione (cure colturali e risarcimento fallanze, queste ultime solo per il primo anno);
- Fasce parafuoco (solo se realizzate manualmente);
- Mancati redditi.

Ciò premesso

Al fine di dare seguito alla ricevibilità ed istruttoria delle domande di pagamento annuale inerente alla fase di mantenimento la ditta dovrà produrre la sottoelencata documentazione:

- 1) Copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dalla ditta e rilasciata al SIAN, con allegata la stampa del rilascio entro le date stabilite dagli Uffici preposti e documento d'identità;
- 2) Relazione tecnica descrittiva relativa agli interventi di manutenzione effettuati al 1° anno, a firma del D.L.;
- 3) Dichiarazione del beneficiario ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta anche dal tecnico nella quale vengono riportati schematicamente il tipo di operazione effettuata, la data, i costi e gli estremi delle fatture e/o eventuali mezzi e manodopera aziendale impiegata;
- 4) Dichiarazione del beneficiario ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000 attestante l'adempimento degli obblighi derivanti dal piano colturale e di conservazione;
- 5) Certificazione di provenienza ed identità clonale per il risarcimento fallanze.

Nel caso di affidamento delle operazioni colturali ad imprese esecutrici esterne all'azienda del beneficiario, l'attività delle stesse deve risultare compatibile con gli interventi selvicolturali.

Si rappresenta che per le dichiarazioni si procederà al controllo, come da normativa vigente pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo DPR, così come si raccomanda la piena collaborazione con gli enti competenti al fine di consentire l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio ed, in particolare, fornire ogni documento richiesto per gli eventuali controlli amministrativi ed in loco.

Il Dirigente Generale

Fulvio Bellomo

L'Autorità di Gestione PSR Sicilia

Dario Cartabellotta